

OGGETTO: Approvazione aliquote dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per l'anno 2014 relative alle componenti I.M.U. e Tasi.

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la L.P. 22 aprile 2014, n. 1, ha integrato in maniera rilevante la disciplina statale, per quanto riguarda, in particolar modo, la componente TASI;

Rilevato che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte talune novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), sia a livello di normativa statale con la precitata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia a livello provinciale con la L.P. 22 aprile 2014, n.1;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, possono:

- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
 - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
 - aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
 - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;

Evidenziato, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, che l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Con il D. L. 6 marzo 2014, n. 16, in fase di conversione, viene disposto che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i predetti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Evidenziato altresì, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 1/2014 con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze, anche appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che l'aliquota massima per il 2014 stabilita dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147 del 2013, è fissata nella misura dell'1 per mille; Considerate le fattispecie che sono esenti dall'imposta unica comunale, relativamente alla componente TASI, ai sensi del precitato art. 4 della L.P. 1/2014; Considerati inoltre gli indirizzi di politica tariffaria che sono stati condivisi nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 con particolare riferimento all'impegno per i Comuni di non aumentare le aliquote IMU nei confronti dei soggetti destinatari delle esenzioni TASI, nonché di limitare l'applicazione dell'aliquota TASI (per le fattispecie diverse dall'abitazione principale) ad un massimo dell'1,5 per mille nel rispetto del vincolo/obiettivo che il gettito TASI 2014 sia minore/uguale alla compensazione gettito IMU abitazione principale ricevuta dal Comune a valere sul 2013 (IMU_{ab2013}) eventualmente integrata con la compensazione gettito ITEA ricevuta dal Comune a valere sul 2013 (ITEA₂₀₁₃).

Atteso che

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 702 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Vista la deliberazione consiliare n. n. 3 del 29/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale sono state determinate le seguenti aliquote per l'anno di imposta 2012, valevoli anche per l'anno di imposta 2013:

- Aliquota ordinaria → 0,76 per cento

- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,40 per cento
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → 0,20 per cento;

ed è stata determinata nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:

- immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ritenuto, per quanto concerne l'**IMU** di proporre al consiglio comunale le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2014:

- aliquota ordinaria 7,6 per mille;
- aliquota agevolata: 4 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di legge. Detrazione d'imposta pari ad €. 200,00.
- aliquota ridotta: 5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze (nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categoria catastali C/2, C/6 e C/7), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente e che non siano classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Precisato che sono confermate le assimilazioni ad abitazione principale previste all'art. 15 del vigente regolamento per la disciplina della IUC, per quanto compatibili con le nuove disposizioni di cui all'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013;

Dato atto:

- che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della Legge 147/2013;
- che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in area montana compresa nell'elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (art. 9, co. 8 D.L. 201/2011 – Circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF – par. 8);

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che il Comune con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate del D.L. 6 marzo 2014, n.16;

Ritenuto per quanto concerne la componente **TASI** di determinare per il 2014 le aliquote TASI nella seguenti misure:

- Aliquota di base → *1,00 per mille* per le abitazioni principali come definite dall'art. 23 del regolamento IUC con detrazione d'imposta di *euro 50,00*;
- Aliquota di base → *1,00 per mille* per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali in base alla normativa catastale con detrazione d'imposta in misura fissa pari a euro 300,00 per ogni soggetto passivo;
- Aliquota ordinaria → *1,50 per mille* per tutte le altre fattispecie assoggettate a tributo e aree fabbricabili;

- Aliquota ridotta → *1,20 per mille* per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente e che non siano classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Premesso quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in fase di conversione;

Vista la L.P. 22 aprile 2014, n. 1, legge finanziaria provinciale di assestamento 2014;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" che ha anticipato l'introduzione in via sperimentale dell'Imposta Municipale Propria a far data dal 1° gennaio 2012;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che reca "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e con il quale è stata istituita l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n 5 dd. odierna;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri per il cui contenuto si rinvia al verbale della seduta;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 23.03.2001, assoggettata a controllo da parte della Giunta Provinciale in data 18.05.2001 sub. n. 8494/01-R.12, come ultimo modificato con delibera del consiglio comunale n. 19 dd. 22.12.2009;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Moreschini Manuela), contrari n. 5 (Binelli Patrick, Dalbon Sandra, Gasperi Diego, Scarazzini Eros, Stefani Aldo), su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente, assistito da due consiglieri designati scrutatori;

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno di imposta 2014, le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta ai fini dell'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.):

Componente IMU:

- **Aliquota ordinaria: 7,6 per mille** (settevirgolasei per mille);
- **Aliquota agevolata: 4 per mille** (quattro per mille) per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di legge con detrazione d'imposta pari ad **euro 200,00**;
- **Aliquota ridotta: 5 per mille** (cinque per mille) per le abitazioni e relative pertinenze (nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categoria catastali C/2, C/6 e C/7), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che nelle stesse il familiare abbia stabilito la

propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente e che non siano classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Componente TASI:

- **Aliquota di base: 1,00 per mille** per le abitazioni principali come definite dall'art. 23 del regolamento IUC con detrazione d'imposta di **euro 50,00**;
 - **Aliquota di base: 1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali in base alla normativa catastale con detrazione d'imposta in misura fissa pari a euro 300,00 per ogni soggetto passivo;
 - **Aliquota ordinaria: 1,50 per mille** per tutte le altre fattispecie assoggettate a tributo e aree fabbricabili;
 - **Aliquota ridotta: 1,20 per mille** per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente e che non siano classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
2. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per l'anno 2014 in provincia di Trento sono esenti dall'imposta unica comunale, relativamente alla componente TASI:
- a) gli immobili autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;
 - b) gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
 - d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), a eccezione:
 - 1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari a 300 euro;
 - 2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
 - 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
 - 4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per l'anno 2014 in provincia di Trento, sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), gli occupanti dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90 per cento della stessa.
5. Di dare atto che l'adozione delle tariffe per la componente TARI non attiene al presente provvedimento in quanto ci si è avvalsi del dispositivo dell'art. 1, comma 668, della Legge n. 217/2013, essendo realizzato ed attivo, già dall'anno 2012, un sistema di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
6. Di dare atto che le aliquote e detrazioni sopra stabilite decorrono dal 1° gennaio 2014;
7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della I.U.C. si rimanda alle norme di legge ed al relativo Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 5 di data odierna;
8. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
9. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
10. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79, comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
11. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex art. 79 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.